



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

A tutti gli aventi diritto al voto

Loro indirizzi

Riccione, 19 aprile 2022

Messaggio Pec
Raccomandata

OGGETTO: *Convocazione Assemblea Generale Straordinaria*

E' convocata l'Assemblea Generale Straordinaria della Figs, che si terrà a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale in Viale Forlimpopoli n° 5, in prima convocazione per il giorno **24 giugno 2022, alle h. 23,00, ed in seconda convocazione, per il giorno 25 giugno 2022, alle h. 15,00**, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri.
2. Nomina del Presidente dell'Assemblea.
3. Nomina degli scrutatori.
4. Proposte di modifica allo statuto federale:
⇒ **Modifica dell'articolo 11 – I Tesserati –**

Sostituire il punto 1 con:

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Agonisti;
- b) i non agonisti;
- c) i Dirigenti Federali;
- d) i Dirigenti ed i soci degli Affiliati;
- e) i Dirigenti ed i soci degli Aderenti;
- f) gli Ufficiali di Gara (Giudici di gara ed Arbitri);
- g) i Tecnici Federali;
- h) i Tecnici degli Affiliati;
- i) i Tecnici degli Aderenti;
- j) il personale sanitario federale;
- k) il personale sanitario degli Affiliati;
- l) il personale sanitario degli Aderenti;
- m) il Presidente Emerito;
- n) il Consigliere Emerito.

Sostituire il punto 5 con:

5. I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione all'atto delle rispettive nomine od elezioni. Gli Ufficiali di Gara, i Tecnici Federali ed il personale sanitario federale entrano a far parte della Federazione all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Il Presidente Emerito ed il Consigliere Emerito entrano a far parte della Federazione all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

⇒ **Modifica dell'articolo 12 – Presidente Al Merito – Presidente Onorario –**

Sostituire l'intero articolo con:

Art.12 – Presidente Emerito - Consigliere Emerito -

1. Presidente Emerito può essere proclamato, su proposta, motivata, del Consiglio Federale, dall'Assemblea Nazionale, chi:
 - a) abbia ricoperto la carica di Presidente della Federazione per il numero massimo dei quadrienni olimpici permessi dalla Legge ed abbia acquisito meriti e benemerienze particolarmente significative per la Federazione Italiana Giuoco Squash;

- b) non sia incorso in provvedimenti disciplinari definitivi, erogati da Organi di giustizia sportivi, per comportamenti difformi da quanto disposto dai doveri e dagli obblighi contenuti nelle disposizioni generali al Titolo I del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash;
- c) non si sia reso protagonista, direttamente od indirettamente, di fatti ed atti relativi all'uso di sostanze dopanti;
- d) non abbia operato in modo tale da aver procurato grave danno all'immagine della Federazione o da averne boicottato l'attività o da aver favorito, intenzionalmente o no, organizzazioni concorrenziali alla Federazione stessa;
- e) non sia stato condannato per gravi reati contro la persona.
2. Il Presidente Emerito è invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Federale ed alle Assemblee Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
3. Al Presidente Emerito il Consiglio Federale può attribuire compiti e competenze compatibili con quanto previsto dal presente statuto.
4. Può essere proclamato Consigliere Emerito, su proposta, motivata, del Consiglio Federale, dall'Assemblea Nazionale, chi:
- a) abbia ricoperto la carica di Presidente della Federazione per almeno un intero quadriennio olimpico;
- b) abbia acquisito meriti e benemerenze particolarmente significative per la Federazione Italiana Giuoco Squash
- c) non sia incorso in provvedimenti disciplinari definitivi, erogati da Organi di giustizia sportivi, per comportamenti difformi da quanto disposto dai doveri e dagli obblighi contenuti nelle disposizioni generali al Titolo I del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash;
- d) non si sia reso protagonista, direttamente od indirettamente, di fatti ed atti relativi all'uso di sostanze dopanti;
- e) non abbia operato in modo tale da aver procurato grave danno all'immagine della Federazione o da averne boicottato l'attività o da aver favorito, intenzionalmente o no, organizzazioni concorrenziali alla Federazione stessa;
- f) non sia stato condannato per delitti contro la persona.
5. Il "Consigliere Emerito" è invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio Federale ed alle Assemblee Nazionali, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. I titoli onorifici di Presidente Emerito e Consigliere Emerito sono conferiti a vita, salvo motivata revoca, a maggioranza dei votanti, da parte dell'Assemblea Nazionale se l'interessato sia incorso nella fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f) del presente articolo.
7. Chi insignito del titolo onorifico di Presidente Emerito o Consigliere Emerito può rinunciarvi, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta inoltrata alla Presidenza Federale.
8. Un singolo soggetto non può assommare, su di sé, più di un titolo onorifico, di cui al presente articolo, contemporaneamente.

⇒ **Modifica dell'articolo 20 – Attribuzioni delle Assemblee Nazionali –**

Sostituire la lettera b) del punto 1 con:

b) proclama, anche per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Emerito ed il Consigliere Emerito.

⇒ **Modifica dell'articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto –**

Sostituire il punto 5 con:

2. Partecipano, inoltre senza diritto di voto, ma con diritto di parola, gli altri Affiliati, gli Aderenti, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti le Commissioni Nazionali, gli Ufficiali di Gara, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati Regionali, chi sia insignito del titolo di Presidente Emerito e Consigliere Emerito nonché i candidati alle cariche elettive centrali.

⇒ **Modifica dell'articolo 29 – Competenze del Consiglio Federale –**

Sostituire la lettera l) del punto 2 con:

l) propone, all'Assemblea Nazionale, la proclamazione del Presidente Emerito e del Consigliere Emerito;

⇒ **Modifica dell'articolo 33 – Il Collegio dei Revisori dei Conti –**

Sostituire il punto 2 con:

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI ed uno nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per intervenuto impedimento, sarà sostituito dal primo dei non eletti ed, in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età, con l'obbligo di procedere alla sua sostituzione nella prima Assemblea utile.

⇒ **Modifica dell'articolo 63 – Norma transitoria –**

Sostituire l'intero articolo con:

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto il titolo di Presidente Onorario è sostituito con quello di Consigliere Emerito.

2. Il titolo di Presidente Onorario, già assegnato, viene mantenuto, da chi ne è stato insignito, con le prerogative ad esso attribuite al momento del conferimento.

5. Varie ed eventuali.

Si allega elenco degli aventi diritto di voto.

Con cordialità.

Antonella Granata